

CAMERA ARBITRALE ANAC

R.G.A. 02/2022

LODO ARBITRALE

pronunciato dal Collegio arbitrale composto dai Signori:

Avv. Valerio Catenacci (Arbitro con funzioni di Presidente)

Ing. Vincenzo De Caro (Arbitro)

Ing. Giovanni Laganà (Arbitro)

nella controversia insorta

TRA

SPOSATO COSTRUZIONI SRL (P. Iva 02837410782), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sposato Gianfranco (C.F. SPSGFR73D01D086Z), con sede in Via Duglia 1/c, Acri (CS), Cap. 87041, rappresentato e difeso dall'Avv. Ottone Martelli (C.F. MRTTTN61T09D086R, Pec: avv.ottonemartelli@giuffre.it, fax 0984955420) e dall'Avv. Arturo Cancrini (C.F. CNCRTR55C13H501S, Pec: arturo.cancrini@avvocato.pe.it, fax 06-56561640) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, Piazza San Bernardo 101;

1

E

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO (C.F. 80003090794), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sergio Abramo, rappresentata e difesa, in esecuzione della deliberazione presidenziale n. 8 del 7.1.2022, dall'avv. Roberta Chiarella (C.F. CHRRRT68D46C3R2O, Pec: legale1@pec.provincia.catanzaro.it, fax 096184634) ed elettivamente domiciliata in piazza Rossi 5 Catanzaro, presso il Settore Avvocatura dell'Ente;

PRONUNCIATO NELLA CONTROVERSIA INSORTA IN RIFERIMENTO

al contratto d'appalto stipulato il 15 aprile 2004 (rep. n. 69) tra la Sposato Costruzioni Srl (già Arnaldo Sposato & C. Sas) e l'Amministrazione di Catanzaro, relativo "*all'esecuzione di lavori di urbanizzazione primaria area P.I.P. di località Morello-Catanzaro*"

IN VIRTU'

della clausola compromissoria recata dell'art. 20 della sopra riferita convenzione, secondo cui:

"..... qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile

del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Provincia entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Provincia delibera con provvedimento motivato entro 60 giorni. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, si farà ricorso al giudizio arbitrale che dovrà avvenire secondo le procedure indicate all'art. 32 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni"; e dell'art. 10.20 del Capitolato Speciale di Appalto secondo cui: "...la definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 31 bis e 32 della Legge 109/94 così come modificata dalle Leggi 216/1995 e 415/2018. Per il mancato raggiungimento dell'accordo bonario la controversia sarà curata dal giudice del luogo dove il contratto stesso è stato stipulato...."

CONSIDERATO

che l'arbitrato ha natura rituale, il procedimento è soggetto alla legge italiana, in particolare a quella relativa agli arbitrati presso la Camera Arbitrale dell'ANAC, e la decisione è stata presa secondo diritto

IL COLLEGIO EMETTE

il seguente lodo arbitrale, il cui dispositivo è stato deliberato il 19.02.2024 con la partecipazione di tutti gli arbitri collegati in video-conferenza personale

LA VICENDA CONTENZIOSA E LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

A) Con atto notificato il **4.1.2022** la Sposato Costruzioni Srl, in persona del l.r.p.t., Sposato Gianfranco, ha formulato domanda di arbitrato, con contestuale nomina di arbitro nella persona dell'Ing. Vincenzo De Caro, a norma dell'art. 20 del contratto d'appalto avente ad oggetto "l'esecuzione dei Lavori di urbanizzazione primaria area P.I.P. di località Morello - Catanzaro", stipulato con la Provincia di Catanzaro il 15.4.2004 (rep. n. 69) nonché, dell'art. 10.20 del Capitolato speciale d'Appalto. In sostanza, la Sposato Costruzioni, in ragione delle plurime criticità emerse nel corso della riferita "commessa", ha domandato il pagamento della complessiva somma di **€ 2.036.295,28** - ovvero di

quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge - in forza delle seguenti "riserve" iscritte in contabilità:

Riserva n. 1 - relativa al risarcimento dei danni conseguenti al fermo dei lavori dovuto al primo verbale di sospensione, per un importo pari ad euro 103.358,90;

Riserva n. 2 - relativa alla errata/mancata contabilizzazione dei lavori eseguiti nel secondo SAL, per un importo pari ad euro 72.432,81;

Riserva n. 3 - a titolo di risarcimento danni per anomalo andamento dei lavori conseguente alla sospensione parziale dei lavori, per un importo pari ad euro 237.018,73;

Riserva n. 4 - a titolo di risarcimento danni subiti a causa della ritardata emissione dello stato finale e del certificato di collaudo lavori, per un importo di euro 404.563,74 come parzialmente quantificata in occasione della sottoscrizione dello Stato Finale, aggiornata in calce al certificato di collaudo dei lavori per un ammontare di maggiori oneri e danni pari a € 1.528.554,84;

Riserva n. 5 - relativa al pagamento della somma di € 94.930,00 oltre accessori, a titolo di costi sostenuti per adeguamento impianto elettrico.

A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto:

i- che con **contratto d'appalto del 15.4.2004**, rep. n. 69, l'Amministrazione provinciale di Catanzaro le aveva affidato "l'esecuzione dei Lavori di urbanizzazione primaria area P.I.P. di località Morello-Catanzaro" per l'importo di € 2.096.815,68 al netto del ribasso del 26,031%, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 70.250,00 giusta determina n.1385 del 27.02.2004;

ii- che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era fissato in 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, e quindi entro il termine del 21.08.2005;

iii- che, tuttavia, nel corso della commessa emergevano numerose criticità tali per cui:

- era disposta la **sospensione dei lavori dal 16.09.2004 al 27.09.2004**, giusta ordinanza dell'Area Edilizia dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, per un intervento della Clean Channel Entertainment Srl;

- era disposta, con **ordine di servizio n. 1**, la sostituzione delle condotte per le acque bianche, intervento originariamente non previsto e per il quale, il 21.9.2004, è stato sottoscritto specifico Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- era disposta, con **ordine di servizio n. 2**, la sostituzione delle condotte in polietilene e in cls, la demolizione dei fabbricati esistenti e la sostituzione di una parte della tubazione regionale in cls dell'acqua potabile esistente, intervento originariamente non previsto e per il quale, il 30.03.2005, è stato redatto apposito Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- il **31.05.2005 era disposta una nuova sospensione** dei lavori essendo stato accertato che si dovesse procedere alla redazione di Perizia di variante poi approvata, seppur solamente in linea tecnica, con determina n. 4417 del 04.08.2005;
- nonostante l'8.08.2005 fosse stata ordinata la ripresa dei lavori, nel breve volgere di qualche settimana, era rilevata nell'area di cantiere la presenza di una interferenza della linea ferroviaria Italferr S.p.A. e, quindi, i **lavori venivano parzialmente sospesi** con verbale del **12.09.2005** ed era redatta una nuova perizia di variante tecnica e suppletiva, con maggiori oneri per € 359.664,09, approvata il 29.06.2006 con determina n. 3940;
- il **24.7.2006** era sottoscritto il relativo atto di sottomissione nel quale, tra l'altro, era fissato un maggior tempo di ultimazione dei lavori pari a 180 giorni, a cui ha fatto seguito la necessità di procedere allo spostamento e sostituzione di una condotta idrica metallica di proprietà della Regione Calabria, oltre alla realizzazione di un attraversamento utile per l'ubicazione dei servizi in condotta metallica e il cambio della disposizione di alcuni lotti ubicati a monte della strada provinciale;
- con atto aggiuntivo del **13.9.2006** (rep. 132) erano, quindi, affidati alla Sposato anche questi ultimi interventi;
- solo il **18.06.2007**, constatata l'effettiva disponibilità delle aree precedentemente occupate, era **ordinata la ripresa dei lavori**, sospesi il 12.9.2005;
- solo il **4.7.2007 erano consegnati i lavori complementari** contrattualizzati 13.9.2006;
- l'**8.9.2008** con determinazione n. 5564 era **approvata la perizia di variante tecnica** relativa ai lavori di urbanizzazione primaria della variante generale P.I.P. località Morello di Catanzaro con il relativo atto di sottomissione;

- iv-** che i lavori erano ultimati il **15.7.2008**;
- v-** che il conto finale dei lavori era emesso il **10.6.2016** - ben otto anni dopo l'ultimazione dei lavori - certificando, un credito complessivo dell'impresa pari ad euro 38.482,70 (di cui euro 24.789,89 per lavori principali ed euro 13.692,70 per lavori complementari);
- vi-** che, in conseguenza delle riferite criticità erano iscritte in contabilità quattro riserve;
- vii-** che il **13.6.2017** la Provincia di Catanzaro è stata diffidata a “provvedere entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente ad attivare tutte le procedure di propria competenza al fine di:
- completare le operazioni di collaudo dell'opera commissionata ed emettere il relativo certificato di collaudo dei lavori;
 - risarcire i danni causati all'Appaltatrice mediante definizione delle riserve iscritte in contabilità che, alla data del 31.05.2017, ammontano ad euro 1.009.586,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e salvo aggiornamento sino all'effettivo soddisfo;
- viii-** che, rimasta priva di riscontro la diffida del 13.6.2017, con **successiva nota del 13.11.2017** l'Amministrazione provinciale di Catanzaro era nuovamente diffidata a “completare le operazioni di collaudo dell'opera commissionata ed emettere il relativo certificato di collaudo dei lavori” ed a “risarcire i danni causati all'Appaltatrice mediante definizione delle riserve iscritte in contabilità che, alla data del 13.11.2017, ammontano ad euro 1.577.707,83 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e salvo aggiornamento sino all'effettivo soddisfo”;
- ix-** che nonostante le diffide, il **certificato di collaudo** è stato emesso solo il **15 dicembre 2020**, ovvero circa 12 anni dopo l'ultimazione dei lavori;
- x-** che l'imputabilità del ritardo nell'emissione del Certificato di Collaudo è oggettivamente imputabile alla Committente laddove, è lo stesso collaudatore che precisa di ricevuto l'incarico soltanto in data **15 agosto 2018** (Determinazione n. 712/2018) e di aver stipulato la relativa convenzione in data **16.10.2018**;
- xi-** che, infine, anche il certificato di collaudo è stato sottoscritto con riserva ed anzi, nello stesso atto, la Sposato, oltre a richiamare le precedenti riserve nn. 1, 2 e 3 e ad aggiornare la riserva n. 4 alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori, **iscriveva una nuova riserva, la n. 5**, con

la quale chiedeva il pagamento della somma di € 94.930,00 oltre accessori, a titolo di costi sostenuti per adeguamento impianto elettrico.

Per cui, sulla base delle siffatte argomentazioni la Sposato Costruzione Srl ha formulato al Collegio Arbitrale, per come definitivamente articolati in sede di precisazione delle conclusioni, i seguenti quesiti:

PRIMO QUESITO

“Voglia l'Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 la somma di € 103.358,90 (oltre IVA se dovuta) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge”

SECONDO QUESITO

“Voglia l'Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 2 la somma di € 72.432,81 (oltre IVA se dovuta) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge”

TERZO QUESITO

“Voglia l’Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 la somma di € 237.018,73 (oltre IVA se dovuta) e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge”

QUARTO QUESITO

“Voglia l’Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 la somma di € 1.528.554,84 (oltre IVA se dovuta) e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge”

QUINTO QUESITO

“Voglia l’Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 5 la somma di € 94.930,00 (oltre IVA) e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di

giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge”

SESTO QUESITO

“Voglia l'Onorevole Collegio arbitrale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, atteso il fondamento dei quesiti come sopra proposti, porre a carico dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t, le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, gli onorari degli arbitri, il compenso di eventuale C.T.U., nonché le spese e gli onorari di difesa, per l'effetto, condannare quest'ultima al relativo pagamento.....”.

B) Con atto di resistenza del **20.1.2022** l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa terzi, ha respinto integralmente le avverse pretese e, contestualmente ha proceduto alla nomina del proprio arbitro nella persona dell'Ing. Giovanni Laganà, giusta deliberazione presidenziale n. 13 del 19.01.2022.

Più nello specifico, secondo le argomentazioni difensive dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro le avverse pretese non sono meritevoli di accoglimento, e comunque alla stessa non imputabili, in quanto le pretese creditorie avanzate dalla Sposato:

i- sono direttamente connesse e discendenti da attività disposte e/o effettuate dalla Direzione Lavori ovvero, indirettamente connesse a carenze progettuali riferibili ai medesimi professionisti incaricati anche per la progettazione e, per l'effetto, la stessa Amministrazione ha preliminarmente chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio, in malleva e/o garanzia, i Direttori dei Lavori nonché progettisti dell'opera, Ing. Pierluigi Mancuso e Arch. Angelo Alcaro;

ii- invero, sempre secondo la prospettazione dell'Ente convenuto, le disposte sospensioni dei lavori, la contabilizzazione lavori, la comunicazione alla stazione appaltante delle riserve e la loro valutazione con relazione riservata, la relazione sul conto finale e del collaudo, l'emissione del certificato di regolare esecuzione e gli atti conseguenti alla liquidazione del saldo nonché dello svincolo somme, sono tutte attività di esclusiva competenza della D.L., come gli eventuali errori progettuali sono imputabili ai professionisti incaricati. Per cui, laddove vi fossero state delle “mancanze” da parte dei

prefati professionisti, le stesse debbono essere qualificate come inadempienza contrattuale di cui non può essere chiamata a risponderne, in via esclusiva, l'Amministrazione Provinciale e ciò, dovendone risponde, ex lege, le figure professionali all'uopo normativamente individuate (Direzioni lavori, Progettisti, Responsabile unico del procedimento);

iii- peraltro, sul punto, l'Ente committente specifica che la Direzione Lavori ha comunicato al RUP e all'Amministrazione l'intervenuta iscrizione delle riserve e la prescritta relazione riservata, solo il 5.9.2016 (ovvero dopo otto anni dall'ultimazione dei lavori, intervenuta il 6.9.2008);

iv- nel merito:

- la non imputabilità all'Amministrazione delle criticità connesse: all'interferenza della linea ferroviaria ITALFERR spa nella zona di valle della strada provinciale, che ha comportato i principali ritardi nell'esecuzione; lo spostamento e sostituzione della condotta idrica di proprietà della Regione Calabria, che invece involge profili di responsabilità dei progettisti e direttori dei lavori.

- la intempestività, irritualità, decadenza, infondatezza e, comunque, l'errata contabilizzazione e quantificazione delle riserve. Invero, in tema di decadenza la Sposato avrebbe dovuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "*ratione temporis*") e delle norme successive in materia, iscrivere le relative riserve nel momento in cui emerga la concreta idoneità del fatto a produrre pregiudizi o esborsi. Per cui, ove le sospensioni possano ritenersi illegittime o produttive di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. Di contro, nell'ipotesi in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, o in quella in cui la sospensione, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione mediante apposito atto scritto;

- in ogni caso, la Direzione dei lavori, nella relazione riservata redatta il 5 settembre 2016, si è espressa comunque nel senso dell'infondatezza delle richieste inoltrate dall'impresa, per non

rientrare le stesse tra quelle previste dalla normativa vigente e dal capitolato speciale d'appalto. Mentre, i RUP, avvicendatisi nel tempo, non hanno espresso o comunque assunto una posizione differente;

- più nello specifico, continua l'Amministrazione: **la riserva n. 1** è da considerarsi, oltre che intempestiva, assolutamente immotivata in quanto la disposta sospensione è legittimamente annoverabile tra i casi previsti dall'art. 24 comma 2 del D.M. 145/2000, vigente alla data della sospensione e comunque fino al 1°8.6.2011; **la riserva n. 2** è da considerarsi, oltre che intempestiva, assolutamente priva di fondamento. Difatti, la stessa è stata formulata in relazione ad una presunta errata contabilizzazione dei lavori compresi nel II SAL (scavo a sezione aperta riportata di cui al n. d'ordine 23 del libretto delle misure n. 2 allegato al 2° SAL) che, tuttavia, erano indicati nella sola contabilità provvisoria mentre, in quella definitiva, ovvero post verifica da parte della D.L., non solo non sono stati contabilizzati i maggiori oneri indicati nella contabilità provvisoria ma, addirittura, è stato specificato in sede di relazione riservata che "le motivazioni riportate dall'impresa non possono essere prese in considerazione perché sono venute a cadere nel corso delle successive contabilizzazioni"; **la riserva n. 3**, oltre che intempestiva, è infondata in quanto inerente ad una sospensione parziale, peraltro legittimamente disposta, che non ha impedito all'impresa di proseguire i lavori a monte della strada provinciale; **la riserva n. 4**, oltre che intempestiva, è infondata e/o immotivata in quanto alla data di emissione del 5° SAL i lavori erano sostanzialmente ultimati ed a partire dal 15.7.2008 le opere di urbanizzazione erano già state prese in carico dall'Amministrazione Provinciale che nel tempo ha eseguito la manutenzione ordinaria delle stesse; la riserva n. 5, è irrituale ed infondata in quanto non è comunque consentito eseguire lavori non previsti in contratto.

Per cui, sulla base delle siffatte argomentazioni l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ha insistito, per come poi definitivamente ribadito anche in sede di precisazione delle conclusioni, nella preliminare richiesta di manleva per come articolata in atti e, comunque per il rigetto dell'avversa domanda.

C) Successivamente, i rispettivi arbitri nominati dalle parti comunicavano alla Camera Arbitrale l'accettazione della nomina e l'assenza di cause di incompatibilità alla nomina di cui all'art. 815 c.p.c. ed agli artt. 209, comma 6 e 210, comma 10 D. Lgs. n. 50/2016; notiziavano altresì la Camera

Arbitrale di aver preso visione e di accettare il Cod. Deontologico degli arbitri camerale redatto ai sensi dell'art. 210, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016.

D) Il **10 febbraio 2022** la Sposato Costruzioni ha, quindi, rivolto alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici istanza per la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.

E) Preso atto di ciò, nella seduta del **16 marzo 2022**, il Consiglio della Camera Arbitrale ANAC nominava, quale Presidente della Collegio Arbitrale, l'Avv. Valerio Catenacci, che parimenti accettava la nomina e dichiarava l'assenza di cause d'incompatibilità, giusta comunicazione del 30.3.2022.

F) Il **26.5.2022** la Camera Arbitrale comunicava l'avvenuto deposito, in acconto, della spesa di funzionamento del Collegio e che, pertanto si poteva procedere alla costituzione del Collegio.

G) Il **23.6.2023** è stato formalmente costituito il Collegio; fissata la sede dell'Arbitrato in Roma, presso la Camera Arbitrale, alla Via Marco Minghetti n.10; disposto che le funzioni di segretario fossero assunte ad *interim* dal Presidente del Collegio.

Nella stessa udienza del **23.6.2023** alla presenza delle parti, fatta eccezione per l'Avv. Chiarella che ha giustificato la propria assenza:

- è stata fissata l'udienza del **21 luglio 2022**, ore 10.00, per il tentativo di conciliazione;
- è stata autorizzata la celebrazione dell'adunanza del 21.7.2022 da remoto, con accesso attraverso la *virtual room* posta a disposizione della Camera Arbitrale;
- è stato disposto che tutti gli atti ed i documenti del procedimento dovessero essere scambiati, direttamente tra le parti ed inviate ad ognuno dei componenti del collegio, a mezzo posta elettronica certificata (pec).

H) All'udienza telematica del **21.7.2022**, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Collegio, sulle richieste delle parti, così provvedeva:

“I) non autorizza la chiamata dei terzi nel giudizio arbitrale per come “prospettata e documentata” dalla Provincia di Catanzaro giacché, allo stato la stessa non appare meritevole di accoglimento in ragione del disposto del I comma dell’art. 816 quinquies cpc laddove, è testualmente ipotizzata l’ammissibilità della riferita chiamata “..... solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.....”;

2) assegna alle parti i seguenti termini:

- sino al **30 settembre 2022**, per il deposito di una prima memoria illustrativa con precisazione dei quesiti e delle istanze istruttorie, nonché per il deposito di documenti;

- sino al **21 ottobre 2022**, per il deposito di una seconda memoria con formulazione di eventuali repliche, contro-quesiti ed istanze istruttorie necessarie a fronte di quesiti e di richieste istruttorie svolte dalla controparte, nonché per il deposito di eventuali ulteriori documenti e con precisazione delle rispettive conclusioni;

3) fissa l'udienza di trattazione per il giorno 27 ottobre 2022, ore 10.00, che si terrà in via telematica attraverso l'accesso alla virtual room della Segreteria Camerale.....

4) ribadisce che lo scambio delle memorie e dei documenti sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al verbale di costituzione del Collegio del 23.6.2022, per cui l'osservanza dei termini stabiliti rimane certificata con il solo inoltro a mezzo pec delle riferite memorie e documenti;

5) conferisce al Presidente il potere di emanare provvedimenti ordinatori del giudizio e di prorogare i termini di volta in volta stabiliti dal Collegio;

6) autorizza il Presidente a concedere proroghe ai termini fissati alle Parti, a condizione che le stesse concedano una proroga del termine per la pronuncia del lodo;

7) riserva ogni determinazione in ordine alle spese del presente procedimento, alla Camera Arbitrale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 241 e 243 del codice.”.

I) Con **Ordinanza del 20.10.2023**, comunicata alle parti, il Collegio ha disposto il differimento dell'udienza del 27.10.2022 al 10.11.2022, ore, 10.00, sempre in modalità telematica.

L) All'udienza del **10.11.2022**, preso atto della costituzione dell'Avv. Ottone Martelli quale ulteriore difensore della Sposato Costruzioni Srl nonché, del tempestivo deposito delle memorie n. 1, n. 2 e dei documenti alle stesse allegati, il Collegio si riservava di decidere sulle richieste delle parti.

M) Con **Ordinanza del 28 novembre 2022**, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2022, il Collegio preso atto delle deduzioni, eccezioni e produzioni delle parti:

“..... **1) non ammette la prova testimoniale articolata dalla Sposato Costruzioni Srl in quanto ritenuta inammissibile laddove, stante la peculiarità della natura del rapporto controverso, è rivolta (I memoria - capitoli 2 - 4 - 5 e 7) ad attestare e/o dimostrare fatti da provare solo documentalmente**

e/o comunque verificabili attraverso la documentazione prodotta ex actis ovvero, sotto taluni profili, rivolta a far esprimere valutazioni e/o giudizi inconciliabili con la prova orale in relazione al valore e natura del contratto oggetto di giudizio; **2) ammette la prova orale articolata dalla Sposato Costruzioni Srl limitatamente** ai capitoli n. 1, 3 e 6 della I memoria disponendo a che la stessa si svolga, ex artt. 816-ter cpc e 257-bis cpc, in forma scritta attraverso il deposito, a mezzo pec, delle dichiarazioni rese in conformità al modello ministeriale predisposto per la testimonianza scritta entro e il 20 dicembre 2022, onerando la parte richiedente degli incombeni conseguenti e connessi; **3) non ammette la prova testimoniale articolata dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro** in quanto ritenuta inammissibile laddove, stante la peculiare natura del rapporto controverso, è rivolta (I memoria - capitoli 2 - 4 - 5 e 7) ad attestare e/o dimostrare fatti da provare solo documentalmente e/o comunque verificabili attraverso la documentazione prodotta ex actis; oppure (I memoria - capitoli 1 - 3 e 6) oltre che tendente ad attestare circostanze e/o fatti da provare solo documentalmente, rivolta a far esprimere valutazioni e/o giudizi inconciliabili con la prova orale in relazione al valore e natura del contratto oggetto di giudizio; **4) su istanza della Sposato Costruzioni Srl ordina, ex art. 210 cpc, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro l'esibizione in giudizio, entro il 20 dicembre 2022, dei seguenti documenti:** 1) progetto posto a base di gara, successivi progetti di variante e progetto dei lavori complementari; 2) certificato di ultimazione dei lavori; 3) giornale dei lavori ; 4) libretti delle misure; 5) Conto Finale Lavori; e 6) certificato di collaudo dei lavori; **5) ammette la CTU richiesta dalla Sposato Costruzioni Srl** specificando, tuttavia, che l'indagine peritale, da effettuarsi all'esito della completa acquisizione probatoria disposta (prova testimoniale ed integrazione documentale), dovrà essere espletata in merito al seguente quesito:

a.1) ricostruisca il CTU l'iter dell'appalto oggetto di causa;

a.2) accerti il CTU la fondatezza e tempestività delle riserve n. 1, 2, 3, 4 e 5 iscritte dalla Sposato Costruzioni Srl e, nel caso della loro accertata fondatezza e tempestività, provveda alla relativa quantificazione;

a.3) accerti e descriva il CTU la sussistenza dell'eccepite interferenze (linea ferroviaria Italferr e condotta idrica di proprietà della Regione Calabria) dedotte a "discapito" dalla Provincia di Catanzaro e ciò, in relazione al progetto posto a base di gara (progetto esecutivo) nonché alle

disposizioni contrattuali post-aggiudicazione e, in caso di accertata rilevanza/fondatezza, provveda a quantificare l'incidenza di dette interferenze sull'andamento dei lavori in relazione alla loro prevedibilità o meno sin dalla fase iniziale.”.

Nella stessa circostanza il Collegio fissava, ex art. 820, IV comma, cpc il nuovo termine per il deposito del lodo al **21 agosto 2023** (240 + 180).

N) Successivamente: *i)* in data **14.12.2022** la Sposato ha trasmesso al Collegio le dichiarazioni testimoniali rese in conformità al modello ministeriale predisposto per la testimonianza scritta; *ii)* in data **21.12.2022** il Consiglio della Camera Arbitrale ha comunicato al Collegio la nomina, quale C.T.U., dell'Ing. Gabriella Lombardo.

O) Con **Ordinanza dell'1 febbraio 2023** il Collegio ha fissato l'udienza del **17 febbraio 2023**, ore 11.30, per il giuramento il nominato CTU e per il formale conferimento dell'incarico.

P) All'udienza del **17 febbraio 2023** il CTU ha accettato l'incarico e prestato il giuramento di rito, mentre le parti hanno nominato i rispettivi CTP.

Il Collegio ha, quindi:

- disposto che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio dovesse essere trasmessa, telematicamente a mezzo pec ai membri del Collegio e ad ognuna delle parti costituite, entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni peritali, concedendo alle parti termine, ex art. 195 cpc, di giorni 30 per trasmettere al consulente le loro osservazioni nonché, un ulteriore termine di giorni 30 anteriori alla prossima udienza, entro il quale il consulente dovrà trasmettere, sempre telematicamente, la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse;
- fissato l'udienza telematica del 27 luglio 2023, ore 10.00, per l'esame della CTU, la discussione e le precisazioni delle conclusioni.

Q) Con **Ordinanza del 24.7.2023** il Collegio, preso atto:

“.....1- del verbale di riunione del 21.7.2022 (prot. fasc. uff. 013/2022-U) nel quale il Presidente del Collegio è stato autorizzato dalle parti, in termini di reciprocità, a disporre eventuali proroghe per la pronuncia del Lodo; 2- dell'Ordinanza istruttoria del 28.11.2022 (prot. fasc. uff. 035/2022-U) con la quale sono state ammesse le prove richieste dalle parti, ovvero: i) prova testimoniale nonché, ordine di esibizione ex art. 210 cpc; ii) consulenza tecnica d'ufficio; e contestualmente è stata

disposta la proroga per la pronuncia del Lodo, ex art. 820 cpc, IV comma, al 21.8.2023; 3- dell'Ordinanza dell'1.2.2023 (prot. fasc. uff. 046/2023-U) di nomina del CTU selezionato dall'ANAC con provvedimento del 26.1.2023, e fissazione dell'udienza per il conferimento dell'incarico; 4- del verbale di riunione del 17.2.2023 (prot. fasc. uff. 050/2023-U) nel quale era formalmente conferito l'incarico al CTU, Ing. Gabriella Lombardo, ed erano fissati i termini per il deposito della perizia definitiva, scadenti il 27.6.2023; 5- della pec del 30.6.2023 (prot. fasc. uff. 056/2023-E), inviata al Collegio dal CTU, Ing. Gabriella Lombardo, con la quale è stato richiesto un differimento al 17.7.2023 per il deposito dell'elaborato peritale definitivo; 6- della pec del 6.7.2023 (prot. fasc. uff. 057/2023-E) con la quale il CTU, Ing. Gabriella Lombardo, depositava agli atti la consulenza definitiva, in uno alla formale istanza di proroga preannunciata con pec del 30.6.2023; 7- del verbale di riunione del 17.2.2023 (prot. fasc. uff. 050/2023-U) nel quale, tra l'altro, era fissata l'udienza di discussione per le precisazioni delle conclusioni al 27.7.2023; 8- del fatto che per effetto dell'attività istruttoria espletata, il disposto differimento degli originari termini per il deposito del Lodo, che il Collegio ha ritenuto di poter contenere nell'ambito di soli 180 giorni, è divenuto oggettivamente insufficiente; 9- della circostanza che l'art. art. 820, IV comma, cpc prescrive espressamente che il termine per il deposito del Lodo può essere prorogato di centottanta giorni per ciascuna delle seguenti circostanze: a) assunzione mezzi di prova; b) disposizione consulenza tecnica d'ufficio; e che, nel caso di specie, si è fatto ricorso alla proroga di 180 giorni solo per una delle suddette ipotesi; 10- che in considerazione del fatto che nel corso del presente procedimento arbitrale sono stati assunti sia mezzi di prova (prova testimoniale ed ordine di esibizione ex art. 210 cpc) che disposta una CTU, appare conforme al dettato normativo, oltre che necessario per i motivi sopra illustrati, prorogare di ulteriori 180 giorni il termine per il deposito del Lodo;.....”;

ha autorizzato il CTU al deposito della perizia definitiva nel maggior termine richiesto con istanza del 6.7.2023; nonché **disposto il differimento dell'udienza** di discussione e precisazione delle conclusioni al **29 settembre 2023**, ore 11.00, **fissando il nuovo termine per il deposito del lodo al 19 febbraio 2024**.

R) Depositata la CTU, all'udienza del 29 settembre 2023 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da verbale *ex actis*, ed il Collegio:

- ha concesso termine sino al **28 novembre 2023** per il deposito delle comparse conclusionali; e sino al **18 dicembre 2023** per il deposito delle memorie di replica;
- ha conseguentemente disposto la delibazione del lodo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) DISCIPLINA APPLICABILE.

1.1. Il Collegio, al fine d'inquadrare correttamente le vicende per cui è causa, ritiene doveroso precisare che il rapporto "controverso", anche sulla base degli atti prodotti dalle parti ed in considerazione del fatto che il contratto d'appalto tra la Sposato Costruzioni e la Provincia di Catanzaro risale al 15.4.2004, è regolato:

- dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato, per come modificato e integrato dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166;
- dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;
- dal DM 145/2000 e s.m.i.;
- dal DPR 25 gennaio 2000, n. 34;

e per quanto immediatamente applicabile ai contratti pubblici in corso di esecuzione dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

1.2. Inoltre, il Collegio, anche per una più armonica comprensione delle motivazioni poste a supporto della decisione, ritiene di dover sinteticamente ripercorrere i principi informativi su cui fonda la stessa.

1.2. L'istituto delle "riserve" che risale al R.d. 25 maggio 1895, n. 350, poi integrato dalla L. n. 109 del 1994 ovvero, dal DPR n. 544 del 1999 e dal DM 145/2000 (istituto successivamente trasfuso negli artt. 190 e 191 del DPR 207/2010), rappresenta lo strumento posto a disposizione dell'esecutore per esprimere il proprio dissenso, iscrivendolo nel registro di contabilità (o negli altri atti idonei a riceverli), rispetto ad un fatto tecnico od economico verificatosi nel corso dell'appalto (consegna ritardata o parziale dei lavori, sospensione illegittima dei lavori, tardiva ripresa dei lavori, contabilizzazione dei lavori, legittimità delle varianti, proroghe, penali, andamento anomalo dei lavori, eventi potenzialmente idonei a generare lo scioglimento del contratto, collaudo tecnico e amministrativo).

1.3. Sotto il profilo strettamente tecnico la riserva rappresenta, in estrema sintesi, un atto volontario cui la legge ricollega effetti giuridici determinati, impedendo la decadenza dell'appaltatore dal proporre ed ottenere la soddisfazione delle proprie domande e che la rappresentazione contenuta nella contabilità ed effettuata dalla Amministrazione diventi incontrovertibile.

1.4. La finalità della riserva (fulcro attorno al quale ruota la sua “ricaduta” in punto di onere d’iscrizione/esplicazione e tempestività) è quella di informare l'Amministrazione in maniera tempestiva di fatti e circostanze che possono anche solo potenzialmente aumentare il costo dell'opera. Ponendo l'Amministrazione in condizione di esercitare prontamente ogni necessaria verifica e poter inoltre valutare l'opportunità del mantenimento o del recesso dal rapporto di appalto (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2004, n. 13500).

1.5. Per cui, se la ratio dell'iscrizione è quella di informare tempestivamente l'Amministrazione circa tutti i fatti noti o non noti alla stazione appaltante, che possano anche solo potenzialmente avere l'effetto di aumento del costo dell'opera, l'onere dell'iscrizione non si limita ai soli fatti dedotti nella contabilità dell'opera, i c.d. fatti registrati, rispetto ai quali di solito la riserva ha la funzione di contestarne il contenuto rappresentato dall'Amministrazione in contabilità, ma si estende anche ai fatti non registrati per cui l'Appaltatore dovrà effettuare la riserva integrativa.

1.6. La riserva, quindi, deve essere formulata non appena - secondo il principio di buona fede e della media diligenza - l'appaltatore abbia contezza di fatti che possono anche solo potenzialmente determinare l'aumento del costo dell'opera non previsti in sede di offerta di gara (eccezione fatta per la tempestiva iscrizione di fatto continuativo).

1.7. L'onere che grava sull'appaltatore è duplice, avendo ad oggetto, non solo l'iscrizione delle riserve, ma anche l'onere di esplicitazione nei successivi 15 giorni dalla firma del registro di contabilità con riserva oppure entro lo stesso termine quindicinale dall'invio alla sottoscrizione delle riserve.

1.8. Tuttavia, il riferito onere insorge solo dal momento in cui viene sottoposto all'appaltatore, per la sottoscrizione, il registro di contabilità oppure, viene invitato a sottoscriverlo.

1.9. Prima di questo momento non sorge alcun onere e nessuna decadenza può verificarsi, salvo per quelle riserve che devono essere iscritte su atti diversi dal registro di contabilità, come ad esempio i verbali di sospensione e di ripresa lavori.

1.10. In ogni caso, “..... *l'appaltatore che richieda maggiori compensi, rimborsi o indennizzi, per qualsiasi titolo e in relazione a qualsiasi situazione nel corso dell'esecuzione dell'opera, è tenuto a iscrivere nel registro di contabilità la riserva “immediatamente”*: e quindi contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso. Per cui - siccome l'impresa ha lamentato il prolungarsi dei tempi di esecuzione dell'appalto per le continue integrazioni e/o variazioni del progetto, nonché per gli altrettanto numerosi rallentamenti o interruzioni dei lavori che le stesse avevano cagionato - è in occasione di ciascuna di esse che insorgeva per l'impresa l'onere di iscrivere la riserva: salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quantificazione fosse stata al momento impossibile o estremamente difficoltosa.....” (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 7 ottobre 2010, n. 20828 - Cass. civ., Sez. I, 02 aprile 2008, n. 8512 - Cass. civ., Sez. I, 10 agosto 2007, n. 17630).

1.11. Costituisce principio assolutamente consolidato sia in giurisprudenza che in dottrina quello per cui la riserva “..... *costituisce atto a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione nel senso che la stessa deve essere necessariamente contenuta nel documento e nel contesto previsto dalla legge, senza possibilità di equipollenti, quali diffide, pur tempestive ed atti di costituzione in mora, essendo rilevante al fine indicato esclusivamente il rituale compimento dell'atto come richiesto dalla norma.*” (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4702; Cass. civ., Sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261; Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2000, n. 3525).

1.12. Di tal ché, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

1.13. Più nello specifico, sono da intendersi atti idonei, oltre al registro di contabilità, tutti quegli atti che sono sottoposti alla firma dell'appaltatore (Cfr. Coll. Arb. 5 maggio 2014).

1.14. Orbene, “ragguagliando” la normativa di riferimento - applicabile alla fattispecie “ratione temporis” - alla tematica oggetto del contendere abbiamo:

Riserva n. 1: (fermo/sospensione lavori).

Nel caso di specie la sospensione era stata disposta per la redazione di una perizia di variante, quindi originariamente legittima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del DM 145/2000 e art. 25 della legge 109/1994.

Mentre, solo post approvazione della perizia in linea tecnica, emergevano lacune progettuali potenzialmente foriere di danni e, per l'effetto, la sospensione diveniva ex post illegittima.

Peraltro, all'epoca dei fatti la formulazione dell'allora vigente art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999 aveva una portata meno ampia (e/o invasiva) rispetto al successivo art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 che, di fatto, precludeva la possibilità di iscrivere riserve in relazione ad aspetti della progettazione che erano stati oggetto di verifica in sede di procedura di "affidamento".

Riserva n. 2 (mancata contabilizzazione).

La riserva in questione rientra nel novero di quelle contemplate come ammissibili nella normativa di riferimento L. n. 109 del 1994, DPR n. 544 del 1999 e DM 145/2000.

Riserva n. 3 (anomalo andamento dei lavori per parziale sospensione degli stessi).

In tal caso, è consentito iscrivere riserva solo ove l'esecuzione di alcuni dei lavori non sospesi, pur essendo possibile, sia ragionevolmente resa più difficoltosa o onerosa dalla mancata esecuzione della parte di lavori sospesi e, non dipende da cause di forza maggiore o da ragioni di pubblico interesse, ma da responsabilità dell'ente appaltante.

Riserva n. 4 (ritardata emissione dello stato finale e del certificato di collaudo).

La riserva in questione rientra nel novero di quelle contemplate come ammissibili nella normativa di riferimento L. n. 109 del 1994, DPR n. 544 del 1999 e DM 145/2000.

Riserva n. 5 (mancato pagamento di somme extra contratto)

Tale tipologia di riserva, relativa a lavori "aggiuntivi" non preventivamente contemplati in contratto ma comunque funzionali al compimento dei lavori a regola d'arte, dà diritto all'appaltatore all'ottenimento di un compenso aggiuntivo non riconducibile ad inadempimento della stazione appaltante.

1.15. Infine, sotto altro profilo, deve essere evidenziato che il credito derivante da tutte le sopra riferite "riserve" rappresenta un "debito di valuta" di natura risarcitoria e, per l'effetto, ai fini del computo degli eventuali interessi, gli stessi vanno computati al tasso legale, via via rivalutato, con

decorrenza dalla messa in mora (ove esistente) e/o dalla domanda giudiziale, sino all'effettivo soddisfo.

2) IN VIA PRELIMINARE.

2.1. In ragione dell'istanza formulata dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, istanza espressamente reiterata in sede di precisazioni delle conclusioni, il Collegio giudicante ritiene di dover ribadire che la chiamata di terzo, nell'ambito del giudizio arbitrale, segue le regole dettate dall'art. 816 quinquies cpc e, per l'effetto, la stessa non può essere ammessa senza l'accordo del terzo, delle parti e con il consenso degli arbitri.

2.2. Invero, ancorché la nuova formulazione dell'art. 816 quinquies sia stata introdotta proprio al fine di supplire alla precedente mancanza di una disposizione concernente l'intervento e la chiamata del terzo, il rispetto delle prescrizioni ivi contenute sono tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva.

2.3. Di tal ché, laddove l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro avesse voluto essere autorizzata alla chiamata di terzo nell'ambito del giudizio arbitrale, all'atto della costituzione (*rectius* atto di resistenza) avrebbe dovuto formulare la riferita richiesta corredandola con l'espresso accordo dei terzi (atto non prodotto) e, quindi, ottenere l'assenso sia della controparte che del Collegio arbitrale.

2.4. Peraltro, i terzi indicati dall'Ente "convenuto", ovvero il direttore dei lavori ed il progettista, né possono essere considerati litisconsorti necessari, né tantomeno parti dell'accordo contenete la clausola compromissoria (nel qual caso la chiamata in causa sarebbe potuta avvenire ad opera delle parti direttamente o in conseguenza dell'ordine degli arbitri di integrare il contraddittorio).

2.5. Per cui, il Collegio conferma la decisione assunte all'udienza del 21.7.2022, ovvero di non autorizzare la chiamata dei terzi nel giudizio arbitrale per come "prospettata e documentata" dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro" permanendo, in capo alla stessa la responsabilità per gl'inaadempimenti dedotti dalla Sposato.

2.6. In effetti, come rammentato in diverse pronunci arbitrali (Cfr. Lodo Arbitrale Roma 6.7.212 n. 62) nell'apparto di opere pubbliche il concorso del creditore nell'adempimento del debitore - ex art. 1206 c.c. - assume un carattere particolarmente "penetrante" di fatto, l'Amministrazione ha un ruolo

di particolare rilievo nell'esecuzione della prestazione, essendo tenuta a garantire all'appaltatore la possibilità di eseguire l'opera nei termini stabiliti (ibidem).

2.7. Tale dovere, impone alla P.A. di porre in essere tutte le necessarie attività già prima dell'inizio della gara e ciò, per eliminare il rischio di interruzioni nella realizzazioni nell'opera (Cfr. Cass. Ordinanza 25.10.2012 n. 18239).

2.8. Orbene, nella fattispecie corre l'obbligo di evidenziare che l'Amministrazione convenuta non ha compiutamente allegato e/o dedotto, né tanto meno ha richiesto l'accertamento di atti o fatti idonei, sotto il profilo causale, ad escludere la propria responsabilità nei confronti della committente.

2.9. In tal senso, ad avviso del Collegio, non sono precluse alla P.A., ove esperibili, azioni di rivalsa verso eventuali soggetti terzi.

2.10. Di converso, per come meglio di seguito illustrato, si può sin d'ora rilevare che dall'esame peritale risulta confermato sia l'andamento anomalo dell'appalto che le carenze del progetto predisposto dalla Provincia di Catanzaro.

3) NEL MERITO.

3.1. Per stabilire la fondatezza o meno della domanda dell'attore, ed eventualmente in quale misura, ed altresì la fondatezza o meno delle difese dell'Ente convenuto, va attentamente esaminata l'attività istruttoria eseguita e gli elementi probatori acquisiti al processo.

3.2. Pertanto, premettendo che:

- il CTU ha compiutamente ricostruito l'iter dell'appalto oggetto di causa ed argomentato le proprie valutazioni anche in replica alle osservazioni delle parti;
 - le risultanze testimoniali hanno corroborato gli assunti della Sposato Costruzioni circa il mantenimento della struttura e la custodia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori e sino al collaudo;
- il Collegio ritiene di poter dare compiuta risposta ad ogni singolo quesito per come proposto dall'attrice.

SUL PRIMO QUESITO

“Voglia l'Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 la somma di € 103.358,90

(oltre IVA se dovuta) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge”.

3.3. Il primo quesito è relativo alla riserva n.1 - esplicitata nell'ordine di ripresa dei lavori n. 1 del 5.8.2005 ed apposta sul registro di contabilità in data 8.9.2005 - che ha ad oggetto la richiesta di risarcimento formulata dall'appaltatore per i maggiori oneri e danni - sostenuti a causa del fermo dei lavori disposto dalla Committente il 31.5.2005 e protrattosi sino all'8.08.2005 - per complessivi di € 103.358,90 giusti conteggi di seguito dettagliati:

- 1) interessi moratori sull'utile € 2.564,96;
- 2) spese generali infruttifere € 20.711,44;
- 3) mantenimento passivo del personale € 50.082,50;
- 4) mancato utilizzo ed ammortamento di macchinari ed attrezzature € 30.000,00.

3.4. Sul punto il CTU:

- da un lato, ha riconosciuto l'imputabilità della “sospensione” a carenze del progetto predisposto dalla Provincia di Catanzaro, e quindi la natura “illegittima” della sospensione;
- dall'altro lato, invece, ha ritenuto che la riserva n. 1 debba essere considerata intempestiva e ciò, richiamando il principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 3555 del 4.2.2022, perché avrebbe dovuto essere esplicitata già nel verbale di sospensione.

3.5. Tuttavia, fermo ed impregiudicato il riferito principio di diritto richiamato dal CTU, nella fattispecie appare di tutta evidenza che all'atto della sospensione dei lavori, proprio perché disposta in ragione della necessità di redigere una perizia di variante, la stessa era da ritenersi legittima in forza del disposto di cui all'art. 24 del DM 145/2000.

3.6. Mentre, solo in sede di approvazione della perizia di variante, quindi ex post, emergevano le gravi carenze progettuali, peraltro puntualmente descritte ed accertate dal perito (pagina 17 della

CTU): “..... che i maggiori lavori previsti si rendevano necessari per rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione:

- ex art. 25 comma 1 lettera b bis - Legge 11 febbraio 1994, n. 109: - approfondimento della quota di scavo delle condotte metalliche al fine di passare al di sotto delle tubazioni esistenti, di proprietà del Consorzio di Bonifica e del Comune di Catanzaro; - bonifica superficiale dell'area per consentirne l'accesso e la percorribilità; - sostituzione delle condotte in cemento con condotte in p.v.c. corrugato; - realizzazione di condotte metalliche al posto dello scatolare in c.a. e opere di difesa delle stesse condotte in prossimità del corpo idrico ricevente;

- e per interventi migliorativi atti a risolvere aspetti di dettaglio, ex art. 25 comma 3 Legge 11 febbraio 1994, n. 109: - realizzazione di sede viaria provvisoria per la deviazione del traffico presente sulla provinciale Germaneto-Catanzaro Lido.....”, e che hanno quindi ricondotto l'imputabilità della sospensione ad “inadempienze” del Committente, rendendo pertanto la stessa “illegittima”.

3.7. In altri termini, nella fattispecie si verte nell'ipotesi di sospensione originariamente legittima, e poi “avvertita” come ingiusta per fatti sopravvenuti, di tal ché per la sua tempestività era sufficiente che la contestazione fosse esplicitata nel verbale di ripresa dei lavori.

3.8. D'altro canto, appare inconfutabile che dal testo del verbale di sospensione lavori del 31.5.2005, sotto riprodotto, non potesse desumersi alcuna illegittimità, nemmeno derivata.

ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(art. 133 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

I sottoscritti Ing. Pierluigi Mancuso e Arch. Angelo Alcaro, direttori dei lavori, dovendo procedere alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva,

ordinano


a codesta Impresa appaltatrice l'immediata sospensione dei lavori in corso, provvedendo preliminarmente alla completamento delle lavorazioni che possono generare condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, alla chiusura di tutti gli scavi ed in generale alle eliminazione di ogni situazione che possa ingenerare pericoli durante il periodo di sospensione dei lavori.

Tale sospensione si rende necessaria per la corretta elaborazione della perizia di variante e si provvederà alla ripresa dei lavori appena sarà approvata la suddetta perizia da parte degli organi competenti.

Il presente ordine di servizio è redatto in doppio esemplare perché uno venga restituito a questa direzione dei lavori debitamente firmato in segno di ricevuta e di adempimento.

Catanzaro, il 31/05/2005

I direttori dei lavori

.....


3.9. Per le motivazioni sopra esposte il Collegio ritiene, quindi, che la riserva n. 1 possa essere qualificata tempestiva e ciò, si ripete, perché l'atto presupposto (sospensione dei lavori) non consentiva di prefigurare, ex ante, un'autonoma valutazione circa la concreta idoneità del fatto a produrre effetti pregiudizievoli e/o lesivi.

3.10. Permane, tuttavia, la problematica della quantificazione della stessa che, in assenza di specifica valutazione da parte del CTU, il Collegio ritiene di poter effettuare autonomamente ed in via equitativa, ex art. 1226 c.c., tenendo in ogni caso presente:

- gli atti acquisiti al processo per come depositati dalle parti e non contestati;
- i criteri valutativi, ex art. 25, comma 2, del D.M. 145/2000: “.....2. *Ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:*

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'art. 34, comma 2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'art. 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'art. 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 133, comma 5, del regolamento;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.....”.

3.11. Di tal ché, rispetto alla richiesta formulata della Sposato Costruzioni, pari ad € **103.358,90**, si reputa congruo quantificare il risarcimento per i maggiori oneri e danni connessi alla riserva n. 1, nella complessivi somma di € **33.292,90** oltre interessi legali e anatocistici dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, giusta tabella riepilogativa di seguito riprodotta:

RISERVA N 1 (durata della sospensione 69 giorni)	Richiesta	Riconosciuta
1) Ritardata formazione dell'utile	€ 2.564,96	€ 2.564,96
2) Spese generali infruttifere	€ 20.711,44	€ 20.711,44
3) Sostituzione del personale di cantiere	€ 50.082,50	€ 10.016,50
4) Mancato Ammortamento	€ 30.000,00	€ 0,00
Totale Riconosciuto		€ 33.292,90

3.12. Invero, le richieste di parte attrice contraddistinte con i punti n. 1 e 2 sono fondate sia nel merito che in punto di modalità di calcolo e ciò, perché perfettamente conformi al dettato normativo; mentre la richiesta di cui al punto n. 3, seppur in linea con quanto previsto dalla norma, deve essere decurtata dell'80% e quindi riconosciuta in via equitativa in quanto, seppur provata per testi la presenza in cantiere di personale per la sorveglianza e guardiania, non è possibile identificare con certezza il numero del personale a ciò dedicato; mentre la richiesta contraddistinta con il n. 4 non è ammissibile in quanto, sia i macchinari che le attrezzature, che l'impresa asserisce essere stati immobilizzati nel cantiere durante i 69 giorni di sospensione, erano tutti beni "mobili" e, quindi, suscettibili di essere facilmente asportati ed utilizzati in altri cantieri.

SUL SECONDO QUESITO

“Voglia l'Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 2 la somma di € 72.432,81 (oltre IVA se dovuta) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge”.

3.13. Con il secondo quesito parte attrice ha richiesto il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti, pari ad € 72.432,81, in conseguenza dell'inesatta contabilizzazione dei lavori eseguiti nel II SAL ed oggetto della riserva n. 2, apposta sul registro di contabilità l'8.5.2005.

3.14. Sul punto il Collegio ritiene che non sussistano motivi per discostarsi dalle valutazioni effettuate dal CTU, sia in punto di tempestività che di quantificazione, che risultano coerenti con le risultanze probatorie *ex actis* e, nella fattispecie specie, finanche implicitamente assentite da parte convenuta (cfr. Memoria conclusionale Provincia Catanzaro, pagina 2).

3.15. Per cui, la riserva n. 2, oggetto del II quesito, risulta parzialmente accoglibile nella minor somma determinata dal perito, pari a complessivi € **34.887,29** e ciò, in quanto dai documenti contabili in atti (Stato Finale, Registro di Contabilità SAL n. 1 e SAL n. 3) è emerso che, rispetto alle maggiori pretese di parte attrice, non sono stati correttamente contabilizzati:

- mc 3.478,30 (€ 3,30/mc) per la voce 01.04.a “.....scavo a sezione aperta in rocce compatte con resistenza allo schiacciamento oltre 80 kg/cmq e fino a 120 kg/cmq.....”;

- mc 1.950,00 (€ 12,00/mc) per la voce misto stabilizzato della variante strada provinciale.

26

SUL TERZO QUESITO

“Voglia l'Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 la somma di € 237.018,73 (oltre IVA se dovuta) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.”

3.16. Il terzo quesito è relativo alla riserva n. 3 - esplicitata sul registro di contabilità il 30.11.2007 in occasione dell'emissione del IV SAL - che ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni

formulata dall'appaltatore in ragione dell'anomalo andamento dei lavori connesso alla sospensione parziale degli stessi per come disposta il 12.9.2005, ammontante a complessivi € 237.018,73 di cui:

- 1) per interessi moratori sull'utile € 13.109,99;
- 2) per spese generali infruttifere € 127.008,74;
- 3) per mantenimento passivo del personale € 16.300,00;
- 4) per mancato utilizzo ed ammortamento di macchinari ed attrezzature € 80.600,00.

3.17. Sul punto il CTU ha ritenuto la riserva intempestiva non essendo stata esplicita contestualmente alla sospensione parziale del 12.9.2025 e ciò, richiamando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 3555 del 4 febbraio 2022 già esposto in occasione della disamina della riserva n. 1.

3.18. La circostanza non è, tuttavia, condivisa dal Collegio.

3.19. Difatti, il parametro valutativo di riferimento utilizzato dal CTU (ovvero l'Ordinanza della Cassazione n. 3555/2022) è del tutto inconferente rispetto all'oggetto della riserva in esame che, invero, è stata apposta non già in conseguenza di una illegittima sospensione dei lavori, ma per la diversa ipotesi di anomalo andamento degli stessi, e quindi sostenuta da un diverso principio di diritto, sancito da ultimo dalla Cassazione con l'Ordinanza n.5901 del 23.2.2022.

3.20. In effetti, nel caso di anomalo andamento dei lavori si ha uno squilibrio nelle previsioni economiche di impresa, che interessa i fattori costitutivi del contratto ovvero: a) il tempo; ed b) il prezzo.

3.21. L'anomalo andamento dei lavori si sostanzia, quindi, nell'ipotesi di rallentamento produttivo o, comunque, nell'ipotesi di alterazione della programmazione esecutiva come prevista nel cronoprogramma progettuale e nel programma lavori dell'appaltatore.

3.22. Di tal ché, quando l'esecutore è costretto, per fatti a lui non imputabili, a realizzare una produzione inferiore rispetto a quella programmata inizialmente o, comunque, allorché l'appaltatore realizza la stessa produzione in un tempo maggiore rispetto all'originario si verifica, indubitabilmente, un'alterazione del prezzo complessivo dell'appalto.

3.23. La sopra richiamata pronuncia della Cassazione precisa che, nella suddetta ipotesi “...*si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali*

momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni.....omissisDetto onere sussiste anche con riguardo ai così detti «fatti continuativi», come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, e rispetto a questi ultimi, detto onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell'appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne la esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne l'entità nelle successive registrazioni.....».

3.24. Ne deriva, quindi, che la riserva per anomalo andamento, concernente una tipologia di fatto “continuativo”, deve essere iscritta sui documenti contabili ed amministrativi nel momento in cui l'esecutore può apprezzarne integralmente le conseguenze, potendo quantificare la pretesa più avanti ovvero alla cessazione del fatto stesso.

3.25. Infatti, come oggettivamente accaduto nella fattispecie oggetto del presente quesito, non sempre si ha la possibilità di quantificare immediatamente la riserva, non conoscendo elementi importanti quali la durata del problema e le conseguenze concrete sulla produzione e, quindi, l'obbligo d'iscrivere la riserva e contestare il fatto sorge solo quando l'esecutore si rende effettivamente conto del potenziale danno legato all'evento, con facoltà di rinviare la quantificazione alla cessazione del fatto pregiudizievole.

3.26. Nel caso che ci occupa, come chiaramente acclarato agli atti di causa, si è verificato che:

i- l'anomalo andamento dei lavori abbia coperto un arco temporale molto ampio, che va dal 12.9.2005 (sospensione parziale dei lavori) sino al 13.6.2007 (ripresa dei lavori);

ii- la sospensione parziale era stata generata dalle interferenze tra le aree di cantiere e la costruenda linea ferroviaria Lamezia T. - Catanzaro;

iii- la sospensione, pur non comprendendo formalmente le opere a monte della strada provinciale, di fatto ha comunque rallentato l'andamento dei lavori - come peraltro confermato dai testi Ferrari e Ragusa - nonché, la predisposizione della perizia di variante in ordine al cambio della disposizione di alcuni lotti ubicati proprio a monte della strada provinciale (circostanza evincibile dalla determina dirigenziale LL.PP. n. 4538 del 25.07.2006 riguardavano i lavori complementari sia lo spostamento

e la sostituzione della condotta di proprietà della Regione Calabria, sia il cambio della disposizione dei lotti ubicati a monte della stessa strada provinciale;

iv- quindi, per tutto il periodo compreso tra il 12.9.2005 ed il 18.6.2007 l'impresa non ha effettivamente potuto operare sull'intera area di cantiere ma, la gravità del pregiudizio è stata oggettivamente percepita solo il 18.6.2007, constatata l'effettiva disponibilità dell'area, era consentita la ripresa dei lavori formalmente disposta il 12.9.2005.

3.27. Per le motivazioni sopra esposte il Collegio ritiene, quindi, che la riserva n. 3 possa essere qualificata tempestiva e ciò, si ripete, perché l'atto presupposto (sospensione dei lavori) non consentiva di prefigurare, ex ante, un'autonoma valutazione circa la concreta idoneità del fatto a produrre effetti pregiudizievoli e/o lesivi e, per l'effetto parzialmente accolta.

3.28. Permanendo, tuttavia, la problematica della quantificazione della riserva che, in assenza di specifica valutazione da parte del CTU, il Collegio ritiene di poter effettuare autonomamente in via equitativa, ex art. 1.226 c.c., tenendo in ogni caso presente:

- gli atti acquisiti al processo per come depositati dalle parti (nello specifico il doc. n. 34 accluso alla I memoria del 29.9.2022 depositata dalla Sposato);

- i criteri valutativi regolanti la materia (D.M. 145/2000) ovvero:

-- del disposto di cui all'art. 25, comma 3, lettera b) del DM 145/2000 al fine di procedere all'esatta individuazione dei giorni di rallentamento dei lavori rispetto al totale dei 644 giorni di sospensione parziale (che nel caso di specie è determinata in 279 giorni);

--- del disposto di cui all'art. 25, comma 2, lettera a) del DM 145/2000 al fine di procedere all'esatta individuazione dell'importo netto dei lavori di contratto (che nel caso di specie dovrà essere parametrato al dato a consuntivo riportato sul conto finale lavori € 2.454.134,85, decurtato del 58,64% dato, in termini percentuali, dalla differenza tra l'importo del conto finale ed i lavori contabilizzati sino al II SAL pari ad € 1.438.990,08 - ossia i lavori precedenti la sospensione dei lavori).

3.29. Di tal ché, rispetto alla richiesta formulata della Sposato Costruzioni, pari ad € 237.358,90, si reputa congruo quantificare il risarcimento per i maggiori oneri e danni connessi alla riserva n. 3, nella complessivi somma di **€ 98.042,01** oltre interessi legali e anatocistici dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, giusta tabella riepilogativa di seguito riprodotta:

Riserva n. 3	RISARCIMENTO DANNI PER ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI CONSEQUENTE ALLA SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI Interessi moratori sull'utile spese generali infruttifere mantenimento passivo del personale mancato utilizzo macchinari e attrezzature	SAL N.4	€ 98.042,01	calcolata conformemente alle modalità adottate dall'impresa ma su un importo dei lavori pari al 41,36% dell'importo del CF avendo detratto l'importo dei 2 SAL erogati prima della sospensione
	€ 237.018,73			

SUL QUARTO QUESITO

“Voglia l’Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 la somma di € 1.528.554,84 (oltre IVA se dovuta) e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge”.

3.30. Con il quarto quesito parte attrice ha richiesto il ristoro di tutti i danni subiti a causa del ritardo verificatosi nell'emissione dello stato finale e nel certificato di collaudo lavori.

Sul punto il Collegio ritiene che non sussistano motivi per discostarsi dalle valutazioni effettuate dal CTU che risultano, in effetti, coerenti con le risultanze probatorie *ex actis*.

3.31. Per cui, la riserva n. 4, oggetto del IV quesito, risulta parzialmente accoglibile nella minor somma determinata dal perito, pari a complessivi € **507.387,73** oltre interessi legali e anatocistici

dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, giusta tabella riepilogativa di seguito riprodotta:

Riserva n. 4	<p>RISARCIMENTO DANNI SUBITI DAL RITARDO PER EMISSIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO LAVORI, PER UN IMPORTO QUANTIFICATO PARZIALMENTE ALLA DATA DELL'ISCRIZIONE (IN OCCASIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLO STATO FINALE) PARI A € 404.563,74, AGGIORNATA IN CALCE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI LAVORI</p> <p style="text-align: right;">€ 1.528.554,84</p>	Conto finale e aggiornamento al collaudo	€ 507.387,73
--------------	---	--	--------------

3.32. In effetti, il CTU con ampia ed argomentata disamina ha puntualmente analizzato termini e modalità di computo nonché, replicato compiutamente alle osservazioni delle parti, per cui il Collegio, facendo proprie le determinazioni assunte dal consulente nel proprio elaborato in merito alla riserva n. 4, ritiene ampiamente motivata la decisione sul punto.

SUL QUINTO QUESITO

“Voglia l’Onorevole Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare il diritto della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 5 la somma di € 94.930,00 (oltre IVA) e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p. t. al pagamento in favore della Sposato Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. della predetta somma ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., ovvero in via gradata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge”

3.33. Con il quinto quesito, oggetto della riserva n. 5, parte attrice ha richiesto il pagamento della somma di **€ 94.930,00** a titolo di costi sopportati per il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica e fornitura, la posa in opera di nuovi chiusini e la sistemazione dei pozzetti, dopo le visite di collaudo.

3.34. Anche sul punto il Collegio ritiene che non sussistano motivi per discostarsi dalle valutazioni

effettuate dal CTU che risultano, in effetti, coerenti con le risultanze probatorie ex actis.

3.35. Per cui, la **riserva n. 5**, oggetto del V quesito, risulta integralmente accoglibile nella misura domandata, ovvero **€ 94.930,00** oltre interessi legali e anatocistici dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, giusta tabella riepilogativa di seguito riprodotta:

Riserva n.5	PAGAMENTO DEI COSTI SOSTENUTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO RISERVA IN CALCE AL COLLAUDO	€ 94.930,00	collaudo	€ 94.930,00	€ 94.930,00
-------------	--	-------------	----------	-------------	-------------

3.36. In effetti, il CTU con ampia ed argomentata disamina ha puntualmente analizzato termini e modalità di computo nonché, replicato compiutamente alle osservazioni delle parti, per cui il Collegio, facendo proprie le determinazioni assunte dal consulente nel proprio elaborato in merito alla riserva n. 5, ritiene ampiamente motivata la decisione sul punto.

SULL'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI E MORATORI

3.37. Con i quesiti I, II, III, IV e V la Sposato Costruzioni ha chiesto la condanna dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro al pagamento degli interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.

3.38. Sul punto, come già illustrato nel precedente paragrafo 1.15), deve essere evidenziato che il credito derivante da tutte le sopra riferite "riserve" rappresenta un "debito di valuta" di natura risarcitoria e, per l'effetto, ai fini del computo degli interessi, gli stessi vanno computati al tasso legale, via via rivalutato, **con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data di messa in mora - 29.11.2017** - che nella fattispecie risulta essere stata compiutamente inoltrata il 13.06.2017/13.11.2017 giusti allegati nn. 35 e 36 acclusi alla I Memoria della Sposato (fascicolo d'ufficio prot. 021-2022 E) - **sino al 31.12.2023**, oltre interessi successivi sino all'effettivo soddisfo.

3.39. Per cui, sulla base delle somme effettivamente riconosciute a parte attrice dal Collegio, l'importo degli interessi come sopra computati (escludendo dal computo la rata di saldo dello Stato Finale Lavori pari ad **€ 24.789,89** già attualizzati dal CTU - Cfr. pag. 32 della perizia -) è quantificabile sino al 31.12.2023 in **€ 194.977,18** a cui, tuttavia, vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali computati

sulla rata di saldo dello Stato Finale Lavori, che tuttavia il Collegio ritiene di dover conteggiare dalla data di proposizione della domanda arbitrale, **4.1.2022 sino al 31.12.2022**, e così complessivamente per **€ 200.328.62** giusta tabella di seguito riprodotta:

COMPUTO INTERESSI		
RISERVA N. 1	Capitale	Interessi
Somma riconosciuta	€ 33.292,90	
Interessi e rivalutazione dal 29.11.2017 al 3.12.2023		€ 8.836,16
Riserva N. 2		
Somma riconosciuta	€ 34.847,89	
Interessi e rivalutazione dal 29.11.2017 al 3.12.2023		€ 9.248,86
Riserva N. 3		
Somma riconosciuta	€ 98.042,01	
Interessi e rivalutazione dal 29.11.2017 al 3.12.2023		€ 26.021,01
Riserva N. 4		
Somma riconosciuta al netto del saldo Stato Finale e Interessi attualizzati dal CTU	€ 473.522,64	
Interessi e rivalutazione dal 29.11.2017 al 3.12.2023		€ 125.676,11
Riserva N. 4 (Parte Residua)		
Somma riconosciuta Stato Finale + Interessi	€ 33.865,09	
Interessi e rivalutazione dal 4.1.2022 al 31.12.2023		€ 5.850,91
Riserva N. 5		
Somma riconosciuta al netto del saldo Stato Finale e Interessi attualizzati dal CTU	€ 94.930,00	
Interessi e rivalutazione dal 29.11.2017 al 3.12.2023		€ 25.195,04
(A) Totale somme riconosciute	€ 768.500,53	
(B) Totale interessi		€ 200.828,09
Totale Generale (A + B)		€ 969.328,62

33

SUL SESTO QUESITO

“Voglia l’Onorevole Collegio arbitrale, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, atteso il fondamento dei quesiti come sopra proposti, porre a carico dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t, le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, gli onorari degli arbitri, il compenso di eventuale C.T.U., nonché le spese e gli onorari di difesa, per l’effetto, condannare quest’ultima al relativo pagamento”.

3.40. In ragione del parziale accoglimento della domanda attore, risultata prossima - in termini percentuali - al 50% delle pretese creditorie della Sposato, il Collegio ritiene di compensare integralmente, con vincolo di solidarietà, tutte le spese di lite e di funzionamento del Collegio Arbitrale, per

come di seguito meglio specificate anche in funzione dell'esatta determinazione del valore della domanda.

SUL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 209, comma 12, D. Lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto dispone l'art. 1, comma 3, D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("MIT") 31 gennaio 2018, letto il comunicato della Camera arbitrale n. 1 del 6 maggio 2020, il Collegio Arbitrale è chiamato a determinare in via definitiva il valore della controversia. A tal fine, l'art. 1, co. 3, D.M. MIT 31 gennaio 2018 dispone che "per valore della controversia si intende la somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal Collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda".

Per cui, nel caso di specie, ai fini della determinazione del valore della controversia va sommata:

- la richiesta economica formulata nella domanda di arbitrato, pari ad **€ 2.036.295,28**;
- la richiesta di parte attrice a titolo di interessi e rivalutazione monetari che, computati dal **29.11.2017** - ovvero dal 16° giorno successivo alla data dell'ultima messa in mora (13.06.2017/13.11.2017) - allegati nn. 35 e 36 acclusi alla I Memoria della Sposato - fascicolo d'ufficio prot. 021-2022 E - sino alla proposizione della domanda (**4.1.2022**) ammontano a complessivi **€ 162.922,83**;

e, per l'effetto, il valore complessivo della controversia risulta essere pari ad **€ 2.199.218,11**, somma sulla quale è determinato l'importo dell'**uno per mille (€ 2.199,21)** che le parti debbono, con vincolo di solidarietà, versare ad ANAC entro il termine di quindici giorni dal deposito del presente lodo.

SULLE SPESE DI PROCEDURA E DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO

3.41. Come riferito in risposta al VI quesito il Collegio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 209, comma 20, D. Lgs. 50/2016, compensa tutte le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, nella misura del 50% con vincolo di solidarietà delle parti ex art. 209, comma 21, D. Lgs. 50/2016. Le parti sono tenute, con vincolo di solidarietà, a versare ad ANAC a cura degli arbitri e nel termine di 15 giorni dal deposito del lodo arbitrale un contributo pari all'uno per mille del valore della controversia per come determinato nel punto che precede.

3.42. Per quanto riguarda, invece, gli onorari dovuti agli arbitri, il Collegio in applicazione:

- dei parametri Camerali, stabiliti ai sensi dell'art. 209, comma 16, del D. Lgs. 50/2016;
- del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 31.1.2028 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018);

determina il compenso complessivo in complessivi € 35.000,00 oltre oneri accessori (cassa previdenziale ed iva se dovuta) di cui: € 14.000,00 oltre oneri accessori (cassa previdenziale ed iva se dovuta) in favore del Presidente (Avv. Valerio Catenacci) che ha avvocato a sé anche la funzione di segretario; ed € 10.500,00 oltre oneri accessori (cassa previdenziale ed iva se dovuta) per ognuno degli altri due membri del collegio (Ing. Vincenzo de Caro ed Ing. Giovanni Laganà), ponendo a carico delle parti, nella misura del 50% cadauno il pagamento dei suddetti compensi, con vincolo di solidarietà ex art. 209, comma 21, D. Lgs. 50/2016.

Infine, il Collegio pone a carico delle parti, sempre nella misura del 50% cadauno e con vincolo di solidarietà, ex art. 209, comma 21, D. Lgs. 50/2016, il pagamento delle spese di CTU.

P.Q.M.

il Collegio Arbitrale, all'unanimità dei suoi componenti, definitivamente pronunciando sul procedimento arbitrale in epigrafe così dispone:

I) conferma l'Ordinanza del 21.7.2022 (Verbale Udienza 21.7.2022 - fascicolo ufficio prot. n. 013-2022 U) di respingimento, per le ragioni di cui in motivazione, della richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzi in causa formulata dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro nell'ambito del presente procedimento;

II) accoglie la domanda attrice nei limiti di cui infra e per l'effetto:

II.I in relazione al quesito n. 1 condanna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore della Sposato Costruzione Srl (P. Iva 02837410782), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sposato Gianfranco (C.F. SPSGFR73D01D086Z), con sede in Via Duglia n. 1/c, Acri (CS), Cap. 87041, della somma di € **33.292,90** maggiorata degli interessi legali tempo per tempo rivalutati, secondo i criteri illustrati al punto **3.38** delle motivazioni, che sino al 31.12.2023 ammontano a complessivi € **8.836,16** oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;

II.II in relazione al quesito n. 2 condanna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore della Sposato Costruzione Srl (P. Iva 02837410782), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sposato Gianfranco (C.F. SPSGFR73D01D086Z), con sede in Via Duglia n. 1/c, Acri (CS), Cap. 87041, della somma di € **34.847,89** maggiorata degli interessi legali tempo per tempo rivalutati, secondo i criteri illustrati al punto **3.38** delle motivazioni, che sino al 31.12.2023 ammontano a complessivi € **9.248,86** oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;

II.III in relazione al quesito n. 3 condanna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore della Sposato Costruzione Srl (P. Iva 02837410782), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sposato Gianfranco (C.F. SPSGFR73D01D086Z), con sede in Via Duglia n. 1/c, Acri (CS), Cap. 87041, della somma di € **98.042,21** maggiorata degli interessi legali tempo per tempo rivalutati, secondo i criteri illustrati al punto **3.38** delle motivazioni, che sino al 31.12.2023 ammontano a complessivi € **26.021,01** oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;

II.IV in relazione al quesito n. 4 condanna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore della Sposato Costruzione Srl (P. Iva 02837410782), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sposato Gianfranco (C.F. SPSGFR73D01D086Z), con sede in Via Duglia n. 1/c, Acri (CS), Cap. 87041, della somma di € **507.387,73** maggiorata degli interessi legali tempo per tempo rivalutati, secondo i criteri illustrati al punto **3.38** delle motivazioni, che sino al 31.12.2023 ammontano a complessivi € **131.527,02** oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;

II.V in relazione al quesito n. 5 condanna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore della Sposato Costruzione Srl (P. Iva 02837410782), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sposato Gianfranco (C.F. SPSGFR73D01D086Z), con sede in Via Duglia n. 1/c, Acri (CS), Cap. 87041, della somma di € **94.930,00** maggiorata degli interessi legali tempo per tempo rivalutati, secondo i criteri illustrati al punto **3.38** delle motivazioni, che sino al 31.12.2023 ammontano a complessivi € **25.195,04** oltre interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;

III. compensa integralmente tutte le spese di lite e di funzionamento del Collegio Arbitrale che determina in complessivi € **35.000,00** oltre oneri accessori (cassa previdenziale ed iva se dovuta) di cui: € **14.000,00** oltre oneri accessori (cassa previdenziale ed iva se dovuta) in favore del Presidente

(Avv. Valerio Catenacci) che ha avvocato a sé anche la funzione di segretario; ed € 10.500,00 oltre oneri accessori (cassa previdenziale ed iva se dovuta) per ognuno degli altri due membri del collegio (Ing. Vincenzo de Caro ed Ing. Giovanni Laganà), **ponendole a carico delle parti, nella misura del 50% cadauno**, con vincolo di solidarietà ex art. 209, comma 21, D. Lgs. 50/2016.

VI. pone a carico delle parti, sempre nella misura del 50% cadauno e con vincolo di solidarietà ex art. 209, comma 21, D. Lgs. 50/2016, **il pagamento delle spese di CTU**;

VII. pone, infine, a carico delle parti, nella misura del 50% cadauno, con vincolo di solidarietà ex art. 209, comma 21, D. Lgs. 50/2016, l'importo dell'un per mille da corrispondere ad ANAC entro 15 giorni dalla pubblicazione del lodo;

VII. delega il Presidente a comunicare alle Parti l'avvenuto deposito del Lodo presso la Camera Arbitrale.

Così deciso all'unanimità, in conferenza personale degli Arbitri, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2024.

Il presente lodo, predisposto in originale digitale, è dai medesimi Arbitri sottoscritto, con le modalità telematiche di cui all'art.1 della delibera ANAC n.48 del 30 gennaio 2019, nella data indicata in ciascuna sottoscrizione telematica.

L'imposta di bollo viene assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate e conseguente rilascio di contrassegni in numero corrispondente ad una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero degli originali disposto dall'art. 209, 13° comma, d.lgs. 50/2016.

Si indicano di seguito i codici numerici composti da quattordici cifre rilevabili dai contrassegni telematici rilasciati dall'intermediario, contrassegni che vengono conservati mediante applicazione degli stessi su copia analogica del presente documento informatico, che sarà depositato presso la segreteria della Camera arbitrale:

IUBD 01240001755848 IUBD 01240001755849 IUBD 01240001755850 IUBD 01240001755851
IUBD 01240001755852 IUBD 01240001756411 IUBD 01240001756412 IUBD 01240001756413
IUBD 01240001756414 IUBD 01240001756415 IUBD 01240001756425 IUBD 01240001756426
IUBD 01240001756427 IUBD 01240001756428 IUBD 01240001756429 IUBD 01240001756445

IUBD 01240001756446 IUBD 01240001756447 IUBD 01240001756448 IUBD 01240001756449

IUBD 01240001756459 IUBD 01240001756460 IUBD 01240001756461 IUBD 01240001756462

IUBD 01240001756463 IUBD 01240001756466 IUBD 01240001756467 IUBD 01240001756468

IUBD 01240001756469 IUBD 01240001756470

Il presente lodo, in formato nativo digitale, è trasmesso all'indirizzo pec: protocollo@pec.anti-corruzione.it.

Roma, 19 febbraio 2024

Avv. Valerio Catenacci (Presidente)

Ing. Vincenzo De Caro (Arbitro)

Ing. Giovanni Laganà (Arbitro)